FIDEIUSSIONI NULLE ®

N. R.G. [redacted]/2015

TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

SECONDA SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/01/2019,

letta l'istanza con cui parte opponente chiedeva la sospensione – previa separazione dalla causa di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo cumulativamente introdotta dalla debitrice principale [redacted] s.r.l.) – del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto dal fideiussore [redacted] rappresentando la pendenza dinanzi al tribunale delle imprese di Roma di altro giudizio (introdotto con atto di citazione notificato il 30.3.2018 e iscritto al n. [redacted] 2018 r.g. trib. Roma) avente ad oggetto la domanda di nullità, per violazione della disciplina antitrust di cui all'art. 2 della legge 287/1990, del contratto di fideiussione che costituisce titolo del credito ingiunto con il decreto qui opposto;

letta la memoria autorizzata con cui la banca opposta eccepiva:

- che la competenza del tribunale delle imprese era da intendersi come limitata all'esame delle domande di nullità delle intese restrittive della concorrenza e non comprendeva anche le domande di nullità dei contratti cd. a valle (ossia i contratti stipulati avvalendosi delle intese restrittive vietate);
- che la domanda di adempimento del contratto di fideiussione rientrava nella competenza del giudice chiamato a decidere sul rapporto principale, in forza della connessione per garanzia;
- che sussisteva un rapporto di continenza tra la domanda di adempimento del contratto di fideiussione e quella di nullità del contratto medesimo per violazione delle norme sulla concorrenza, sicché – stante la competenza del tribunale di Perugia, preventivamente adito, a conoscere anche della domanda di nullità introdotta dinanzi al tribunale di Roma – spettava a quest'ultimo, in quanto adito successivamente, dichiarare, ai sensi dell'art. 39, comma 2, parte I, c.p.c., la continenza in favore del tribunale di Perugia;
- che non essendo stata proposta nel presente giudizio una domanda di accertamento incidentale della nullità del contratto di fideiussione, questo tribunale potrebbe esaminare la questione *incidenter tantum*, senza necessità di sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.;

ritenuto che, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. 2207/2005; 993/2010), il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990 e che la cognizione su tale domanda spetta alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, del tribunale delle imprese (alla luce della modifica introdotta dal d.lgs. 168/2003, che ha istituito le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale attribuendogli la

WWW.FIDEIUSSIONINULLE.IT

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA, Serial#: 54c49e712e6b5cc27e01146b2e6eb041

FIDEIUSSIONI NULLE ®

competenza sulle domande di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, originariamente affidata alla corte d'appello);

ritenuto pertanto che anche le domande di accertamento della nullità dei contratti stipulati avvalendosi di un intesa restrittiva della concorrenza rientrano nella competenza esclusiva del tribunale delle imprese (da individuarsi territorialmente nel tribunale delle imprese di Roma, ai sensi dell'art. 4 comma 1 ter del d.lgs. 168/2003, come modificato dall'art. 18 comma 1 lett. b) del d.lgs. 3/2017);

ritenuto che la natura esclusiva della predetta competenza del tribunale delle imprese impedisce di considerare questo tribunale competente sulla domanda di nullità del contratto di fideiussione per violazione della disciplina concorrenziale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 39 comma II parte prima c.p.c.;

ritenuto di non poter fare applicazione neppure dell'art. 39, comma II, parte seconda, c.p.c. (che prevede la pronuncia di continenza da parte del giudice adito preventivamente, ma che non sia competente a conoscere anche della causa successivamente introdotta) a ciò ostando la competenza funzionale e inderogabile del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 19738/2017 secondo cui *"In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di connessione. Ne deriva che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in caso sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest'ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l'eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi"*);

ritenuto che la sospensione necessaria del processo, ex art. 295 c.p.c., va disposta quando la decisione del medesimo dipende dall'esito di altra causa e cioè quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa (pregiudicante) abbia portata vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata;

ritenuto in particolare che la *ratio* della norma dell'art. 295 c.p.c. sia quella di evitare conflitti di giudicati (Cass. 6572/2005);

ritenuto che la pronuncia del tribunale delle imprese di Roma sulla domanda di nullità del contratto di fideiussione introdotta da [redacted] nei confronti della Banca [redacted] deciderà la questione con effetto di giudicato, idoneo a estendere la sua portata anche nel presente giudizio di adempimento del contratto di fideiussione;

ritenuta quindi, in definitiva la fondatezza dell'istanza di sospensione del giudizio di opposizione introdotto dal fideiussore [redacted]

ritenuto infine che la protrazione della trattazione congiunta della causa di opposizione proposta dal fideiussore [redacted], e della causa di opposizione proposta dalla debitrice principale [redacted] rischia di ritardare la definizione della seconda (già pronta per la decisione) in attesa della definizione della causa che pregiudica l'opposizione del fideiussore;

visto l'art. 103, comma II, c.p.c. e ritenuto di dover disporre d'ufficio la separazione delle cause;

P.Q.M.

1. ordina la separazione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal fideiussore [redacted] mediante formazione di autonomo fascicolo d'ufficio;

2. dispone la sospensione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal fideiussore [redacted] in attesa dell'esito del procedimento civile pendente dinanzi al tribunale delle imprese di Roma al numero di ruolo [redacted] 2018;

WWW.FIDEIUSSIONINULLE.IT

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 54c49e712e9b5ce87e0194f6b6e6b041

FIDEIUSSIONI NULLE®

3. dispone la prosecuzione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla debitrice principale [redacted] s.r.l. e fissa l'udienza del [redacted] 2020 ore 9.00 per la precisazione delle conclusioni.

Si comunichi.

Perugia, 25 marzo 2019

Il giudice
[redacted]

WWW.FIDEIUSSIONINULLE.IT

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 54c49e712ed56ce8fc9d1f4ab0efebb41